REGOLAMENTO (CEE) N. 1697/71 DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 1971
relativo al finanziamento delle spese d'intervento nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2591/70 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario determinare le condizioni di concorso della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato « Fondo », per il finanziamento comunitario delle spese d'intervento per ciascun settore dell'organizzazione comune dei mercati ;

considerando che i premi concessi in applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (4), nonché le operazioni di acquisto, di prima trasformazione e di magazzinaggio effettuate in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del suddetto regolamento implicano spese ed eventualmente perdite ; che tali premi ed interventi rispondono alla nozione d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 ;

considerando che gli interventi effettuati da organismi d'intervento in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 727/70 implicano numerose operazioni, in particolare di acquisto, di prima trasformazione e condizionamento, di magazzinaggio e di vendita ; che il metodo dei bilanci è il più adeguato per mettere in evidenza gli elementi di spesa e di entrata, e quindi per determinare le perdite nette che ne risultano ; che occorre stabilire un metodo forfettario per la determinazione di alcune di tali spese,

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(2) GU n. L 280 del 26. 12. 1970, pag. 63.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono finanziate dal Fondo, sezione garanzia, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 alle condizioni definite dal presente regolamento, le spese derivanti dai seguenti interventi nel settore del tabacco greggio :

a) i premi concessi in applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70 ;

b) gli interventi consistenti in acquisti ed operazioni consecutive, effettuati da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 727/70.

Articolo 2

Le spese ai sensi dell'articolo 1, lettera a), sono pari agli importi versati in conformità delle disposizioni adottate in applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70, previa detrazione degli importi recuperati.

Articolo 3

1. L'ammontare delle spese causate dagli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), è calcolato determinando le perdite nette sostenute dall'organismo d'intervento interessato.

Queste perdite nette sono determinate stabilendo per ciascun anno un conto che è :

a) addebitato degli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1,

b) accreditato degli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2. Se il saldo del conto relativo a un dato anno risulta attivo, esso viene accreditato sul conto dell'anno successivo.

Articolo 4

1. Sul conto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono addebitati :

a) l'importo del valore dei quantitativi di tabacco riportati dall'anno precedente, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 ;

b) l'importo del valore dei tabacchi acquistati ;

c) l'importo delle spese pagate conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1467/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio [1] ;

d) l'importo delle spese occasionate dall'immagazzinamento, comprendenti :

— spese d'entrata, di magazzinaggio e di uscita dai centri di raccolta per il tabacco in foglia preso in consegna in tali centri,

— spese d'entrata in un centro di trasformazione e di magazzinaggio, per il tabacco in foglia preso in consegna in tale centro,

— spese d'entrata in un centro di trasformazione e di magazzinaggio per il tabacco in colli.

Tali spese sono calcolate in funzione di importi forfettari per tonnellata fissati secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 ;

e) l'importo delle spese occasionate dall'uscita dal deposito, calcolato in funzione di un importo forfettario per tonnellata uscita, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 ;

f) l'importo delle spese derivanti dalle operazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70.

Nel caso in cui l'organismo d'intervento proceda direttamente a tali operazioni, queste spese non possono superare importi fissati a un livello corrispondente a quello applicabile nell'ambito dei contratti secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ;

g) l'importo delle spese di sosta nei depositi, diversi dalle spese di finanziamento, calcolato in funzione di un importo forfettario per unità/tonnellata/durata determinato secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 ;

h) l'importo delle spese di finanziamento, calcolato secondo un metodo e un tasso d'interesse adottati secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

2. Sul conto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono accreditati :

a) l'importo totale delle entrate relative agli smaltimenti effettuati ;

b) l'importo del valore delle quantità di tabacco riportate all'anno successivo, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 ;

c) l'importo del valore delle perdite di quantità che superano il limite di tolleranza fissato secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento n. 727/70. Tale importo è calcolato per varietà moltiplicando i quantitativi che superano il limite di tolleranza per il prezzo d'intervento valido per la qualità migliore del periodo di cui trattasi.

Le perdite di quantità corrispondono alla differenza tra le giacenze teoriche risultanti dall'inventario permanente e le giacenze effettive l'ultimo giorno del periodo in questione costatate in base ad inventario o, in mancanza di ciò, alle giacenze contabili residue dopo l'esaurimento delle giacenze effettive del prodotto di cui trattasi.

I prodotti deteriorati per effetto di cattive condizioni di prima trasformazione e di condizionamento o di cattive condizioni di magazzinaggio imputabili all'organismo d'intervento e che non siano più conformi alle caratteristiche qualitative minime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1467/70, sono contabilizzati come perdite che superano il limite di tolleranza ;

d) gli importi riscossi in seguito all'inosservanza da parte dei venditori o degli acquirenti delle prescrizioni regolamentari o contrattuali ;

e) gli importi recuperati presso i contraenti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 727/70 per deprezzamento o perdita dei prodotti, sempreché questi non siano contabilizzati in virtù delle disposizioni della lettera c).

Articolo 5

L'importo del valore dei quantitativi di tabacco riportati dall'anno precedente è calcolato facendo la somma dei valori delle diverse varietà e qualità di tabacco in deposito il primo giorno del nuovo anno, determinati moltiplicando la quantità di ciascuna varietà e qualità per il prezzo rispettivo, utilizzando :

a) per il tabacco in foglia, il prezzo d'intervento valido per il tabacco del raccolto di cui trattasi, previa applicazione della tabella di abbuoni e di riduzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 727/70 ;

b) per il tabacco in colli :

— il prezzo d'intervento derivato, se è stato fissato, valido per il tabacco del raccolto di cui trattasi, previa applicazione della tabella di abbuoni e di riduzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 727/70, oppure

[1] GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 32.

— un valore determinato in base al prezzo d'intervento fissato per il tabacco in foglia del raccolto di cui trattasi e agli elementi seguenti : spese risultanti dalla prima trasformazione e dal condizionamento, cali di peso e, eventualmente, coefficienti di qualità.

I cali di peso e i coefficienti di qualità sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70. Per l'applicazione del presente regolamento, le spese risultanti dalla prima trasformazione e dal condizionamento sono determinate secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 6

1. Ciascuno degli importi adottati secondo le disposizioni del presente articolo è uniforme per la Comunità. Esso è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70, tenendo conto dei risultati dell'esame effettuato a titolo dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 727/70.

2. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le modalità di applicazione dello stesso sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. I suoi effetti decorrono dal 29 aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MORO